

**ABITAZIONI IN LOCAZIONE AGEVOLATA AI SENSI DELLA LEGGE n. 431 DEL 1998  
CON APPLICAZIONE ALIQUOTA IMU AL 9,60 PER MILLE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2019**  
(Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 21.03.2019 allegato 1)

AL COMUNE DI ROVIGO  
SEZIONE TRIBUTI  
VIA DELLA RESISTENZA N. 4  
**45100 ROVIGO**

Il/La sottoscritto/a ....., residente a ..... (.....), in via ..... n.....  
codice fiscale ....., soggetto passivo IMU degli immobili sottodescritti ubicati nel Comune di Rovigo,

**COMUNICA**

che per tali fabbricati è stato stipulato un contratto di locazione agevolata, ai sensi della legge 431/98 <sup>(1)</sup> e degli accordi territoriali in materia:

sezione	foglio	mappale	sub	categoria	% possesso	Ubicazione del fabbricato (via e numero civico)	Nominativo inquilino con data di nascita	Estremi di registrazione del contratto di locazione	Periodo di locazione	
									Inizio (data inizio)	Fine (data cessazione)

Chiede l'applicazione dell'**aliquota IMU 2019 ridotta del 9,60 per mille**, riferita **all'abitazione ed alle eventuali pertinenze** classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (garages, cantine o tettoie) nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, per il periodo di durata di tale situazione, **a condizione che il conduttore risulti anagraficamente residente nell'immobile locato.**

Negli anni successivi non verrà resa alcuna altra comunicazione, qualora le disposizioni IMU <sup>(2)</sup> e lo stato rimangano invariati.

**Si allega copia del contratto di locazione, con gli estremi di avvenuta registrazione.**

Data.....

Firma

<sup>(1)</sup> **Legge 9 dicembre 1998, n. 431**

## **Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo**

### **Art. 2. Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione**

**... omissis ...**

**3.** In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.

**4.** Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i Comuni possono deliberare nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I Comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, della normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. ... omissis...

**5.** I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

**... omissis ...**

<sup>(2)</sup> Se tale agevolazione verrà confermata dal Comune nelle successive deliberazioni e il soggetto conduttore che occupa l'unità abitativa in locazione agevolata vi conserva la residenza, non è fatto obbligo al proprietario di presentare ulteriori comunicazioni. Sarà invece fatto obbligo di comunicazione con il presente modulo qualora vengano a mancare o subiscano delle variazioni i presupposti di cui sopra (residenza o contratto di locazione agevolata).